

## **COMUNICATO STAMPA**

### **Finanziaria 2003 - Un anno in più per gli accertamenti Ici**

Diverse disposizioni contenute nella legge Finanziaria 2003 riguardano gli enti locali; tra queste, quella che concede ai Comuni un anno di tempo in più per procedere all'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e successivi. L'articolo 31, comma 16, della legge n. 289/2002 prevede, infatti, che i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'Ici, che sono scaduti il 31 dicembre 2002, sono prorogati al 31 dicembre 2003, limitatamente alle annualità d'imposta 1998 e successive. Ma vediamo quali sono le norme che regolano la materia e cosa, effettivamente, risulta prorogato.

#### *La liquidazione*

E' il controllo da parte del Comune che permette di individuare gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nell'effettuare i versamenti. Viene eseguito in base ai dati in possesso dell'amministrazione comunale, forniti dallo stesso contribuente attraverso la dichiarazione o denuncia Ici.

Quando riscontrati, il Comune provvede a correggere tali errori, procedendo alla liquidazione dell'imposta e all'emissione del relativo avviso di liquidazione, nel quale sono indicati i criteri adottati per la determinazione della maggiore o minore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati. Il termine per questo tipo di controllo è il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero, in assenza di tale obbligo, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento.

#### *L'accertamento*

Occorre distinguere l'accertamento in rettifica, attività del Comune volta alla rettifica delle dichiarazioni, nei casi di infedeltà, incompletezza e inesattezza, dall'accertamento d'ufficio che è attività volta, invece, a contrastare l'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione.

Mentre nel primo caso il termine per notificare l'avviso di accertamento è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (nel caso di insussistenza di tale obbligo, il termine decorre dall'anno in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito), nell'accertamento d'ufficio c'è tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovute essere presentate, ovvero, nel caso di insussistenza dell'obbligo, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

Risulta evidente che, per lo stesso anno d'imposta, si possono avere scadenze differenti, sia per la liquidazione che per l'accertamento, dal momento che la norma distingue tra l'annualità in cui doveva essere presentata la dichiarazione dagli anni successivi.

L'Agenzia delle Entrate su FiscoOggi ricorda in conclusione che, per quanto riguarda la liquidazione, le annualità in scadenza al 31 dicembre 2002, e che risultano prorogate dall'articolo 31, comma 16, della Finanziaria 2003, sono il 1998 (già prorogato dall'articolo 27, comma 9, della precedente legge finanziaria) e il 1999, nell'ipotesi in cui sussisteva l'obbligo di dichiarazione. Per gli anni in cui non sussisteva tale obbligo, risultano prorogati il 1998 (come visto, già oggetto di precedente proroga), il 1999 e il 2000.

Per quanto concerne, invece, l'accertamento in rettifica, è prorogato il 1998 (nel caso in cui vi era l'obbligo di dichiarazione) e il 1998 e 1999 nel caso in cui tale obbligo non sussisteva.

# A.C.L.I.

**ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI**



---

PRESIDENZA PROVINCIALE – Via G. Rossini, 8 – 36100 Vicenza – Tel. 0444.965439 – [www.acli.it](http://www.acli.it)  
UFFICIO STAMPA – *Matteo Crestani* – Tel. 0444.571112 – 347.2771773 – [matteo.crestani@acli.it](mailto:matteo.crestani@acli.it)

---

Nel caso di accertamento d'ufficio, infine, in scadenza al 31 dicembre 2002 sono annualità (1996 e 1997 a seconda dell'obbligo di dichiarazione o meno) che non sono oggetto di proroga.